

NOMINA DI RAPPRESENTANTI DELL'ENTE PRESSO AZIENDE, ENTI ED ISTITUZIONI

INDIRIZZI PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO AZIENDE, ENTI ED ISTITUZIONI.

1. Oggetto e finalità

Il presente documento disciplina l'adozione degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti comunali presso Enti, Aziende ed Istituzioni e presso Enti, Aziende, Istituzioni, Associazioni od Organismi creati dal Comune e di competenza del Sindaco e del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2 , lett. m), ed art. 50, commi 8 e 10, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente documento è volto ad assicurare che le nomine e le designazioni di competenza comunale siano effettuate nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 51 della Costituzione, in ordine all'accesso ai pubblici uffici ed alle cariche elettive e dalle disposizioni vigenti in materia di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39), nonché a garantire su tali incarichi il controllo da parte della comunità locale.

Nelle nomine e nelle designazioni dei rappresentanti comunali presso Enti, Aziende ed Istituzioni e presso Enti, Aziende, Istituzioni, Associazioni od Organismi creati dal Comune devono essere osservati i principi di non cumulabilità delle cariche, rotazione, trasparenza e parità di trattamento. Nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 51 della Costituzione e dall'art. 1 del D.Lgs. 198/2006, deve essere garantita una rappresentanza minima complessiva per ciascuno dei due sessi non inferiore ad un terzo del totale delle nomine e delle designazioni sempre che questo limite possa essere rispettato tenuto conto del rapporto intercorrente fra candidati, competenze richieste e numero delle nomine e designazioni da effettuarsi.

2. Nomina - Durata

Il Sindaco, con proprio decreto, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio, con esclusione dei casi espressamente riservati dalla legge al Consiglio stesso.

In tutti i casi in cui la durata del mandato è genericamente riferita alla durata del mandato amministrativo dell'organo competente alla nomina od alla designazione, gli incarichi cessano all'atto della nomina dei nuovi rappresentanti.

In tutti gli altri casi la durata del mandato è quella fissata dalle singole norme che disciplinano la specifica nomina o designazione.

Sono fatte salve le disposizioni in materia di proroga degli Organi amministrativi.

3. Requisiti per la nomina

Per essere nominati e designati rappresentanti comunali presso Enti, Aziende ed Istituzioni, gli interessati debbono:

- non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità - sospensione (D.Lgs. n. 235/2012); ineleggibilità - incompatibilità (D.Lgs. n. 267/2000); inconfiribilità - incompatibilità di incarichi (D.Lgs. n. 39/2013);
- essere in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale;
- essere in possesso di una competenza tecnica specifica per l'incarico da ricoprire o

dell'esperienza e delle conoscenze acquisite anche in attività non a carattere prevalente, risultante da apposito curriculum, nonché conoscere a fondo la realtà locale negli aspetti sociali, economici, culturali;

- impegnarsi ad esercitare le funzioni in modo obiettivo e disinteressato;
- non avere incarichi o consulenze presso l'Ente, Azienda o Istituzione per il quale è disposta la nomina;
- non avere un conflitto di interesse, neppure potenziale, tra le mansioni o funzioni da espletare in rappresentanza del Comune ed attività svolte ad altro titolo;
- impegnarsi a conformarsi agli indirizzi programmatici e agli indirizzi stabiliti dall'amministrazione per l'ente, azienda o istituzione a cui la nomina si riferisce.

I soggetti nominati non dovranno essere in rapporto di coniugio, di parentela o affinità con il Sindaco entro il 3° grado.

Qualora nelle norme di riferimento fosse prevista la minoranza, questa deve essere rappresentata: il Sindaco, nel caso in cui sia prevista nell'Ente, Azienda o Istituzione la rappresentanza della minoranza, prima di procedere alle nomine o alle designazioni, invita formalmente i Capigruppo consiliari di minoranza ad indicare congiuntamente per iscritto il candidato o i candidati aventi i requisiti di cui al precedente punto. Tale designazione dovrà pervenire al Protocollo del Comune entro e non oltre il decimo giorno successivo al ricevimento della richiesta. In caso di mancata indicazione nei termini predetti oppure nel caso in cui le minoranze non indichino congiuntamente il nome del candidato, il Sindaco vi provvederà autonomamente in piena libertà e senza ulteriori vincoli.

4. Cause ostative al conferimento dell'incarico

Le cause di:

- a) ineleggibilità e di incompatibilità all'incarico di Consigliere Comunale stabilite dal Capo II del Titolo III del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- b) incandidabilità e comportanti la sospensione, stabilite dal Capo IV del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
- c) inconfiribilità e incompatibilità di incarichi stabilite dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;

si applicano anche alle nomine e designazioni di cui al presente documento.

Non possono inoltre ricoprire gli incarichi di cui al presente documento:

- a) i dipendenti pubblici che svolgono mansioni inerenti l'esercizio della vigilanza sugli enti e organismi interessati;
- b) i componenti di organi tenuti ad esprimere pareri sui provvedimenti degli enti ed organismi interessati;
- c) coloro che prestino attività di consulenza o collaborazione presso enti interessati alla nomina o designazione;
- d) i coniugi, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini fino al terzo grado dei componenti l'organo competente alla nomina o alla designazione;
- e) i segretari ed i tesoreri dei partiti e dei movimenti politici;

Si applicano inoltre le procedure stabilite dalle norme, in quanto compatibili, per la rimozione delle cause di ineleggibilità, preesistenti o sopravvenute e delle condizioni di incompatibilità, nonché per la decadenza e le relative controversie.

5. Procedura di nomina rappresentanti non Amministratori: presentazione candidature

Il Sindaco provvede a dare avviso pubblico, anche mediante tempestiva pubblicazione sul sito web

del Comune ed informativa nella newsletter istituzionale, alla cittadinanza dell'avvio della procedura di nomina o designazione e della facoltà per ogni cittadino di presentare proposta di candidatura.

Le proposte di candidatura o di autocandidatura devono contenere per ogni candidato:

- i dati anagrafici completi;
- i titoli di studio, la professione o l'occupazione abituale e il curriculum personale;
- l'elenco degli eventuali requisiti soggettivi richiesti agli effetti della nomina o della designazione;
- i motivi della candidatura con particolare riferimento alle capacità e alle esperienze acquisite in relazione allo specifico incarico proposto;
- la dichiarazione di accettazione sottoscritta dal candidato.

La procedura per l'istruttoria relativa alle nomine e designazioni è articolata come segue:

- il Sindaco procede a nominare un Comitato, formato da tre componenti (esterni e/o interni all'apparato burocratico del Comune) di elevata professionalità, moralità ed indipendenza di giudizio, il quale, in ordine a ciascuna carica da ricoprire, esamina tempestivamente le comunicazioni di disponibilità pervenute;
- il Comitato, a seguito dell'esame delle candidature pervenute, presenta al Sindaco motivate indicazioni in ordine al nominativo o ai nominativi ritenuti più adeguati in riferimento a ciascuna nomina, assicurando che ogni singola proposta sia fondata sui requisiti espressi dal Consiglio comunale, al fine di garantire che l'azione dell'Ente/Società partecipata sia trasparente, efficace ed efficiente;
- ai componenti del Comitato, esterni e/o interni, non è corrisposto alcun emolumento, neppure sotto forma di gettone di presenza.

Il Sindaco, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, nel rispetto della sua autonomia decisionale procede alle nomine sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale e tenendo conto, in modo non vincolante, delle valutazioni espresse dal Comitato).

6. Comunicazione nomina/designazione

Le nomine e le designazioni effettuate dal Sindaco vanno comunicate tempestivamente ai Capigruppo consiliari ed al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

7. Revoca, decadenza e sostituzione

Il Sindaco potrà revocare, con proprio provvedimento motivato i rappresentanti del Comune nominati presso Enti, Aziende, Istituzioni od Associazioni:

- qualora senza giustificato motivo non partecipino a tre sedute consecutive dell'organo di cui sono componenti e su segnalazione del medesimo;
- nei casi di irregolarità di gestione, nei casi di esplicito contrasto con gli indirizzi deliberati dagli organi di governo dell'Ente, Azienda, Istituzione o nei casi di documentata inefficienza o di pregiudizio per gli interessi del Comune, nonché dell'Ente, Azienda o Istituzione amministrata;
- qualora venga a mancare uno dei requisiti richiesti per la nomina e la designazione.

Prima di adottare il provvedimento di revoca, le inadempienze/irregolarità devono essere contestate assegnando un termine per le eventuali giustificazioni non inferiori a 10 (dieci) giorni.

Del decreto di revoca della nomina viene data tempestiva comunicazione ai Capigruppo consiliari ed al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

La decadenza per incompatibilità, anche sopravvenuta, avviene con le stesse modalità previste dalle norme vigenti per i consiglieri comunali.

Le dimissioni producono effetto dalla data di acquisizione al protocollo del Comune.

La sostituzione conseguente alla decadenza o alla revoca, morte o dimissioni avviene con le stesse modalità previste per la nomina e la designazione.

8. Accettazione e doveri inerenti il mandato

Nell'ambito dei propri poteri di indirizzo gli Organi comunali competenti alla nomina o alla designazione possono formulare appositi documenti di indirizzo o eventuali mandati particolari che vengono sempre notificati ai rappresentanti interessati.

Coloro che sono stati nominati a norma del presente documento sono tenuti a conformarsi agli indirizzi e agli eventuali mandati particolari.

Coloro che sono stati nominati sono tenuti a dichiarare per iscritto l'accettazione dell'incarico nonché l'insussistenza dei casi di incompatibilità, ineleggibilità, incandidabilità ed inconferibilità, entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla comunicazione della nomina, pena la decadenza.

Ai Rappresentanti nominati si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 441/1982 e quanto stabilito dal D.Lgs. n. 33/2013, fatte salve qualsiasi ed ulteriore disposizione, anche sopravvenuta, in tema di trasparenza, pubblicità e diffusione di informazioni da parte della pubblica amministrazione.

Coloro che sono stati nominati a norma del presente documento sono tenuti a presentare annualmente una relazione scritta sull'attività svolta nell'anno precedente dall'ente od organismo in cui sono stati nominati o designati.

La relazione deve, inoltre, indicare l'operato anche in riferimento agli indirizzi e ai mandati particolari avuti.